



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 1323 del 19/12/2024

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per lo svolgimento di tirocini pratico - valutativi in psicologia.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 19/12/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per lo svolgimento di tirocini pratico - valutativi in psicologia.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in persona della Direttrice, prof.ssa Francesca D'Olimpio, con istanza email del 20/06/2024, acquisita in data 21/06/2024 al prot. n. 18591/E, ha proposto la stipula di una convenzione per consentire l'espletamento di tirocini pratici - valutativi in psicologia;
- la proponente U.O.C. ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, lettera a), del Regolamento per la stipula di Convenzioni di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 112 del 01/02/2024, è stato chiesto parere interno ai soggetti coinvolti nella scelta provvedimento;

Preso atto che

il Direttore UU.OO.CC. Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi nonché la dirigente psicologa dott.ssa Zuzana Simonova di questa A.O.R.N., hanno manifestato il proprio parere favorevole alla stipula dell'accordo di cui trattasi;

Letto

lo schema di convenzione parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Precisato che

- l'accordo produrrà i suoi effetti per una annualità decorrente dalla data di sottoscrizione e non comporterà alcun onere economico a carico di questa A.O.R.N.;
- l'attuazione dell'accordo è retta esclusivamente da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed attuato ai sensi della Legge n. 163/2001 e dei Decreti Ministeriali n. 567 e 564 dell'anno 2022 e loro ss.mm.ii.;
- lo svolgimento delle attività formative sarà realizzato, ove applicabile, in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze* di questa amministrazione vigente al momento della fattispecie formativa e non farà sorgere alcun presupposto inerente a qualsivoglia rapporto di lavoro;

Ritenuto

pertanto, poter procedere alla stipula della convenzione con il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per lo svolgimento di tirocini pratico - valutativi in psicologia;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

Deliberazione del Direttore Generale

1. di accogliere la richiesta del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
2. di stipulare convenzione, con il predetto *dipartimento*, per lo svolgimento di tirocini pratico - valutativi in psicologia;
3. di approvare l'allegato schema convenzionale;
4. di precisare che l'accordo avrà durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso;
5. di precisare, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa Azienda e sarà attuato, ove applicabile, in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze* di questa amministrazione vigente al momento della fattispecie formativa;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Programmazione e Controllo di Gestione, Medicina Preventiva, del Lavoro e Radioprotezione ed al Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di avviare il percorso formativo di cui trattasi.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Acquisiti i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Anecchiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 197 del 15/02/2024;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **ACCOGLIERE** la richiesta del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
2. **STIPULARE** convenzione, , con il predetto *dipartimento*, per lo svolgimento di tirocini pratico - valutativi in psicologia;
3. **APPROVARE** l'allegato schema convenzionale;
4. **PRECISARE** che l'accordo avrà durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

5. **PRECISARE**, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa Azienda e sarà attuato, ove applicabile, in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze* di questa amministrazione vigente al momento della fattispecie formativa;
6. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Programmazione e Controllo di Gestione, Medicina Preventiva, del Lavoro e Radioprotezione ed al Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
7. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di avviare il percorso formativo di cui trattasi

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ E ENTI ESTERNI PER TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (ai sensi della L. 163/2021 e dei Decreti Interministeriali 564 e 567 del 2022).

Tra

L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, partita iva 02044190615, in persona del Direttore del Dipartimento di Psicologia, prof.ssa Francesca D'Olimpio nata a Roma il 07/01/1969, a quanto segue autorizzato con D.R. n. 136 del 19/02/2024, domiciliato per la sua carica in Caserta, Viale A. Lincoln 5, 81100 Caserta, denominata "Università" o Soggetto Promotore

e

l'Azienda di Rilievo Nazionale e di alta Specializzazione S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, P. IVA 02201130600 con sede legale in Caserta alla via Palasciano CAP 81100, PEC convenzioni@ospedalecasertapec.it, d'ora in poi denominato "Ente" o "Soggetto Ospitante", rappresentato dal Direttore Generale dr. Gaetano Gubitosa nato a Benevento il giorno 15/11/1970 e domiciliato in Caserta alla Via Palasciano a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta;

PREMESSO CHE

VISTO il D.R. n. 136 del 19/02/2024 con cui è stata autorizzata l'adozione del presente schema di convenzione finalizzato allo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo in Psicologia (ai sensi della L. 163/2021 e dei Decreti Interministeriali 567 e 564 del 2022), su parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di Psicologia – c.f.r. verbale n. 20 del 24/10/2023 - in accordo con la Commissione Integrata con l'Ordine degli Psicologi e le università con corsi di studi in ambito psicologico della Campania.

VISTI:

- la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- il DM 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- la L. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
- il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 564, "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

Preso atto:

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art.9 del D.M. 239/92;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art 1 comma 9 del D.M. 239/92;
- delle Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004 del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee di indirizzo sui tirocini post-laurea approvate dal Tavolo Ordine---Università in data 24 ottobre 2022, che si riportano in allegato come parte integrante della presente Convenzione.

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Scopo della Convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, di seguito denominata "Università" e gli Enti esterni per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo in Psicologia (ai sensi della L. 163/2021 e dei Decreti Interministeriali 567 e 564 del 2022), l'Università si avvale delle strutture e del personale del Soggetto Ospitante ai fini dello svolgimento dei Tirocini Pratici Valutativi in Psicologia, di cui all'art. 2 del Decreto Interministeriale 654/2022.

Art. 2 - Definizione di tirocinio

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 654 del 05/07/2022 il Tirocinio Pratico Valutativo in Psicologia (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità territoriali, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno dell'ordinamento didattico, considerando anche l'area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce.

In particolare, ai sensi del citato art. 2, c. 10 del Decreto Interministeriale n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche utili alla raccolta di informazioni e delle dimensioni psicologiche atte ad effettuare l'analisi dei casi e dei contesti;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Art. 3 - Caratteristiche del tirocinio

Al fine di garantire requisiti di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche.

Durata dell'attività formativa

- a) Ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Decreto Interministeriale n. 654/2022, le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, pari a 350 ore ed un massimo di 20 CFU, pari a 500 ore complessive, da svolgere anche per frazioni di esse, presso Enti esterni convenzionati.
- b) La durata del tirocinio è fissata per ciascun tirocinante nel progetto formativo approntato dal Soggetto Promotore e condiviso con l'Ente, e deve essere commisurata in modo congruo rispetto al tipo di attività che il progetto prevede di svolgere.
- c) A ciascun CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.

Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio

- a) Il/la tirocinante è tenuto/a a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente e a quanto indicato nelle Linee di indirizzo sui tirocini post-laurea.
- b) Dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.
- c) L'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di uno/a psicologo/a iscritto/a alla sezione A dell'Albo da almeno tre annualità che assuma la funzione di "tutor", le cui caratteristiche e funzioni sono specificate nel successivo art. 4.
- d) Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione individuale rimane obbligatoria anche per l'acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 654/2022.
- e) Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

Art. 4 - Requisiti e obblighi dell'Ente

Il Soggetto Ospitante dichiara il possesso dei seguenti requisiti:

- a) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente o da un suo specifico settore;
- b) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/2003;
- c) presenza di professionisti - individuati come tutor – che devono intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti, e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali, e che siano iscritti all'Albo da almeno tre anni;
- d) laddove all'interno dell'Ente sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia".
- e) Il Soggetto Ospitante si impegna ad informare l'Università circa eventuali variazioni in merito ai requisiti di cui al presente articolo, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione.
- f) Il Soggetto Ospitante si impegna, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l'elenco dei tutor disponibili, accertandosi che il tutor non superi il numero massimo di cinque tirocinanti.
- g) Il Soggetto Ospitante non può utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non considera l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

- h) L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Art. 5 - Funzioni e compiti del tutor

1. Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'"Albo A" da almeno tre annualità.
2. Ai sensi del precedente art. 4, i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.
3. Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.
4. Se nell'Ente esistono strutture di psicologia tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno od esterno all'Ente), ma avente i requisiti del tutor, individuato del Soggetto Ospitante. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti del Soggetto Ospitante, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno al Soggetto Ospitante.
5. Ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 10 del Decreto Interministeriale n. 654/2022 il tutor compila un libretto nel quale attesta la frequenza ed esprime una valutazione sulle competenze acquisite dal tirocinante-studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo».
6. Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.
7. La formazione degli studenti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a professionisti/docenti-tutor, iscritti all'Ordine professionale da almeno tre anni, le cui attività formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico- -strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ciascun tutor potrà seguire, contemporaneamente, non più di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor, prima di prendere in carico un nuovo tirocinante, dovrà autodichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti complessivamente seguiti non è maggiore di cinque.

Il limite di cinque tirocinanti può essere derogato solo nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino ad un massimo di 15 giorni).

Art. 6 - Diritti e doveri del tirocinante

- a) Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini di cui al successivo art. 8.
- b) Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.
- c) In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.
- d) Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 2, ha la possibilità di segnalare, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, la situazione agli uffici preposti presso l'Università che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Art. 7 – Progetto formativo individuale

Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante, ai sensi della presente convenzione, viene predisposto dall'Università un Progetto Formativo curriculare, contenente il Programma di TPV.

Ciascun Progetto formativo dovrà indicare:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) il nominativo del tutor;
- c) il periodo di svolgimento del TPV;
- d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del TPV;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- f) il settore aziendale e/o tipologia di servizio di inserimento;
- g) gli obblighi del tirocinante.

Art. 8 – Modalità per la presentazione delle domande di TPV

- a) La presente Convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e del Soggetto Ospitante.
- b) La sottoscrizione dei progetti formativi relativi agli studenti tirocinanti compete al Direttore del Dipartimento di Psicologia dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli.
- c) I progetti formativi riferiti alla presente Convenzione dovranno essere trasmessi - dopo la sottoscrizione e comunque prima dell'inizio dell'attività di TPV - all'Ufficio Segreteria Studenti del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, per

consentire le dovute verifiche amministrative, nonché per procedere all'inoltro dei progetti stessi a tutti i soggetti interessati, nei tempi prescritti.

Art. 9 – Modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione

- a) Al termine del TPV, il/la tirocinante consegnerà il libretto del tirocinio e la relazione dell'avvenuto tirocinio, alla Segreteria Studenti del Dipartimento di Psicologia. Tale libretto riporterà, giorno per giorno, con indicazione dell'orario di inizio e dell'orario di termine, una breve descrizione delle attività svolte e dovrà essere sottoscritto dal/la tutor.
- b) Inoltre, al termine del TPV (entro e non oltre 7 giorni dal termine dello stesso), spetta al/la tutor trasmettere autonomamente alla Segreteria Studenti, attraverso specifico modulo disponibile online (reperibile nella Sezione tirocini del sito web del Dipartimento di Psicologia), una valutazione inerente alle competenze sviluppate dal/la tirocinante. Tale valutazione si conclude poi con un giudizio di idoneità/non idoneità sottoscritto dal/la tutor, premesso che l'idoneità può essere attribuita soltanto nel caso in cui la valutazione a tutte le macroaree di competenza previste sia almeno sufficiente.

Art. 10 – Coperture assicurative

- a) Il soggetto promotore assicura i tirocinanti per la responsabilità civile e per infortuni presso compagnie assicurative operanti nel settore. Tali polizze assicurative saranno indicate nel progetto formativo che accompagnerà ogni tirocinante.
- b) In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante:
- c) si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'istituto assicurativo (facendo riferimento al numero della polizza assicurativa del soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
- d) a segnalare l'evento all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove si sia verificato l'infortunio stesso, entro e non oltre 2 (due) giorni (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e comunque tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente ed all'Università.
- e) La Segreteria Studenti del Dipartimento di Psicologia, si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali territorialmente competente in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo.

Art. 11 – Durata della convenzione

- a) Il presente accordo ha durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato solo previa espressa manifestazione di volontà delle parti.
- b) Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione.
- c) La disdetta e/o il recesso anticipato vanno comunicati all'altra parte in forma scritta, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo PEC o a mezzo Raccomandata A/R.

Art. 12 - Trattamento dei dati

- a) Le Parti si impegnano a trattare i dati personali in esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
- b) Le Parti assumono la qualità di Contitolari in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del GDPR in relazione ai trattamenti dei dati personali degli studenti iscritti, dei professori, dei ricercatori e tutor coinvolti nelle attività formative, ivi compresi dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi.

- c) Sono altresì oggetto di contitolarità i dati assicurativi e i dati contenuti negli eventuali certificati di idoneità alla salute, rilasciati dal medico competente dell'Università e trasmessi al soggetto proponente per gli adempimenti di competenza.
- d) Le Parti si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 e ss.mm.ii., e dal Regolamento U.E. n.679/2016. Per tutti quanti gli altri trattamenti le Parti assumono la qualità di titolari autonomi del trattamento e assolveranno in autonomia gli adempimenti previsti dalla legge.
- e) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento GDPR UE 679/2016 i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Art. 13 – Imposta di bollo

- a) La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo di € 32,00, ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.P.R. n.642/1972, con onere a carico del soggetto promotore, salvo quanto disposto all'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017
- b) Il pagamento potrà essere effettuato, virtualmente, ex art. 15 del DPR 642/1972, in virtù dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Caserta prot. n. 60434/2001 del 22/08/2021.

Art. 14 – Clausole finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Le Parti accettano di definire in forma stragiudiziale qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Il presente accordo è (datato e) firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

per l'Azienda Ospedaliera
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di Caserta
Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

per il Dipartimento di Psicologia
Università Campania Vanvitelli
Il Direttore
prof. ssa Francesca D'Olimpio